

## Femminismo ed eguaglianza dentro la comunità politica: un ritratto di Ruth Bader Ginsburg

di Graziella Romeo

**Abstract: Feminism and equality within the political community: a portrait of Ruth Bader Ginsburg** – Justice Ruth Bader Ginsburg was, at least in the last decade before her death, the most brilliant exponent of the Supreme Court’s liberal bloc, for reasons related to her intellectual charisma and, to a not entirely lesser extent, because of opinions polarization within the conservative component of the Court. This short essay analyses her legal philosophy with particular regard to her feminist theory. The Author also shares her impressions on Justice Ginsburg’s long-lasting intellectual heritage of to the current Supreme Court.

**Keywords:** Ruth Bader Ginsburg; Supreme Court; Legal philosophy; Feminism; Opinion Polarization.

5300

---

La giudice Ruth Bader Ginsburg è stata, almeno negli ultimi dieci anni, l’esponente più brillante del blocco *liberal* della Corte Suprema, per ragioni legate al suo carisma (umano e intellettuale) e, in misura non del tutto inferiore, a motivo della polarizzazione delle opinioni all’interno del collegio, e segnatamente nell’ambito della componente conservatrice. Si tratta di due elementi che devono essere tenuti congiuntamente in considerazione qualora si intenda ragionare della figura e del lascito intellettuale della giudice recentemente scomparsa. E infatti la rappresentazione, mediaticamente dominante, di *Justice* Ginsburg paladina di femminismo e campionessa dei *liberal* – e per ciò stesso simpatizzante di ogni battaglia culturale del progressismo di sinistra – non rende del tutto giustizia alla complessità e alla sofisticatezza del suo pensiero.

In primo luogo, *Justice* Ginsburg arriva alla Corte Suprema con una chiara cultura istituzionale, che aveva avuto modo di esprimere anche prima della nomina. L’appartenenza a un collegio giudiziale, secondo Ginsburg, deve suggerire la ricerca di soluzioni di compromesso oppure l’espressione decorosa, cioè con formule che non ledano la credibilità e l’autorevolezza del collegio nel suo complesso, del dissenso<sup>1</sup>. La collegialità deve essere perseguita come elemento indispensabile a garantire, al contempo, il raggiungimento di soluzioni equilibrate, la coerenza degli indirizzi giurisprudenziali, l’integrità e il prestigio

---

<sup>1</sup> V. R. Bader Ginsburg, *Speaking in a Judicial Voice*, in 67 *New York University Law Review* 1185 (1992).

dell'istituzione. Nell'insistenza per un approccio istituzionale si intravede già il tipo di giudice che ella intende rappresentare: una figura dotata di competenza tecnica e aspirazione alla giustizia del caso concreto. In questo preciso senso, la nota adesione politica della giudice al partito democratico non esaurisce ciò che deve dirsi della sua figura professionale e intellettuale.

Nominata dal Presidente Clinton nel 1993, approda alla Corte con una decisa sensibilità per i temi dell'eguaglianza, intesa quale strumento funzionale all'integrazione sociale (e politica) e provata nel corso dei suoi incarichi precedenti come giudice della Court of Appeal del District of Columbia e patrocinante volontaria per l'American Civil Liberties Union. Sul versante accademico, invece, è interessata al diritto processuale civile e, infatti, insegna questa materia presso la School of Law della Rutgers University e, più tardi, alla Columbia University. Entrambe le sensibilità caratterizzeranno le sue *opinions*, delle quali talvolta si segnalerà il tono scrupoloso, raramente retorico, lontano dal linguaggio enfatico di Justice Scalia, figura alternativa e altrettanto carismatica dell'ala conservatrice del collegio. A essere più precisi, le due sensibilità talvolta si incrociano come nel caso *Friends of the Earth, Inc. v. Laidlaw Environmental Services, Inc.*<sup>2</sup>, ove Justice Ginsburg riconosce lo *standing to sue* (la legittimazione a stare in giudizio) ai residenti di un'aera suburbana che contestavano la violazione delle leggi sulla responsabilità per inquinamento e danno ambientale di una grande industria americana.

L'argomento dell'eguaglianza interessa Justice Ginsburg non soltanto in quanto manifestazione di un credo personale. Per la giudice, il diritto costituzionale americano può essere letto come una storia di *commitment to equality* o, nelle sue parole, come: «story of the extension (through amendment, judicial interpretation and practice) of constitutional rights and protections to once-excluded groups: to people who were once held in bondage, to men without property, to Native Americans, and to women»<sup>3</sup>.

Justice Ginsburg si concentrerà poi soprattutto sulla discriminazione sulla base del genere, in tutte le forme in cui essa può manifestarsi: dalle differenze di trattamento sul luogo di lavoro alla discriminazione di fatto in quella porzione di sfera familiare che il diritto intende regolare. Questo impegno intellettuale e pratico renderà Justice Ginsburg icona di un "femminismo dell'uguaglianza" che caratterizzerà il suo pensiero e la sua produzione giurisprudenziale. Ora, è importante porre l'accento sul femminismo di Ginsburg, il quale pare potersi inquadrare nell'ambito di quella corrente di pensiero che, negli Stati Uniti, definisce la prima ondata della *feminist theory*. L'impostazione fondamentale di questo tipo di letteratura femminista è quella per cui la pretesa giuridica delle donne è, prima di tutto, il riconoscimento della condizione di eguaglianza rispetto all'uomo, dalla quale deve derivare un'identità di trattamento, determinata a sua volta dall'eliminazione dei fattori di pregiudizio che possono indurre alla discriminazione. Il che è un altro modo di dire che il tema dei diritti delle donne

---

<sup>2</sup> 528 U.S. 167 (2000).

<sup>3</sup> *Ibidem*, 1188.

deve essere concepito come progressiva conquista dei medesimi spazi (e sfere di vita pubblicata e privata) occupati dagli uomini. Prima di arrivare alla Corte Suprema, Ruth Bader Ginsburg insiste molto su questo profilo e patrocina una serie di cause ove a essere in contestazione sono leggi che differenziano il trattamento tra uomini e donne, magari penalizzando i primi. Un esempio è il provvedimento legislativo che imponeva solo ai coniugi maschi del personale delle forze armate statunitensi di provare la condizione di dipendenza economica per poter beneficiare di talune prestazioni socio-assistenziali<sup>4</sup>.

Essersi costruita una reputazione di impegno per l'eguaglianza, le consentirà di scrivere autorevolmente l'*opinion* di maggioranza nel caso *US v. Virginia*<sup>5</sup>, ove dichiarerà che la prassi dell'esclusione delle donne dallo storico collegio militare dello Stato della Virginia (Virginia Military Institute) viola della *Equal Protection Clause* del XIV Emendamento. La posizione di Ginsburg parte dal riconoscimento della storia di discriminazione che le donne hanno subito, in primo luogo per l'esclusione dall'esercizio del voto: «Through a century plus three decades and more, women did not count among voters composing 'We the People' ... Not until 1920 did women gain a constitutional right to the franchise. And for a half century thereafter, it remained the prevailing doctrine that government, both federal and state, could withhold from women opportunities accorded men so long as any 'basis in reason' could be conceived for the discrimination»<sup>6</sup>. L'eguaglianza insomma si costruisce a partire dall'eliminazione sistematica del pregiudizio della diversità intrinseca delle donne.

Talvolta, *Justice* Ginsburg non riuscirà a coagulare una maggioranza sul tema della discriminazione, ma il suo contributo, nella forma della *dissenting opinion*, condiziona al punto il dibattito politico da suggerire l'adozione di un provvedimento legislativo che ripari all'ingiustizia che la Corte, con gli strumenti a sua disposizione, non è stata in grado di risolvere. È il caso del *Lilly Ledbetter Fair Pay Act*, firmato dal Presidente Obama nel 2009. La vicenda di Lilly Ledbetter era arrivata al collegio due anni prima: la ricorrente lamentava il *gender pay gap*, sosteneva cioè di ricevere una remunerazione più bassa dei suoi colleghi di sesso maschile impiegati nelle medesime mansioni. Ebbene, la Corte, con la decisione *Ledbetter v. Goodyear Tire & Rubber Co.*<sup>7</sup>, aveva rigettato il ricorso sulla base di una previsione legislativa che limitava il diritto ad agire avverso il provvedimento discriminatorio del datore di lavoro entro il limite dei 180 giorni, ampiamente superato nel caso di specie. Le ragioni della maggioranza avevano indotto *Justice* Ginsburg a reagire con un *dissent* letto, eccezionalmente, in udienza pubblica. Nell'opinione dissenziente ella insisteva sull'irragionevolezza della limitazione, che poneva le vittime di discriminazione nella condizione di dover raggiungere la

---

<sup>4</sup> Sul punto v. J. Toobin, *Heavyweight. How Ruth Bader Ginsburg has moved the Supreme Court*, in *The New Yorker*, 3 novembre 2011, disponibile all'indirizzo [www.newyorker.com/magazine/2013/03/11/heavyweight-ruth-bader-ginsburg](http://www.newyorker.com/magazine/2013/03/11/heavyweight-ruth-bader-ginsburg); v. anche Id., *The Nine*, New York, 2007, 82-83.

<sup>5</sup> 518 U.S. 515 (1996).

<sup>6</sup> *Ibidem*.

<sup>7</sup> 550 U.S. 618 (2007).

prova dell'evento discriminatorio entro uno spazio temporale troppo ristretto. Le considerazioni della giudice non lasciarono indifferente la maggioranza democratica formatasi a seguito delle elezioni del 2008 e spinsero all'adozione del provvedimento legislativo sopraccitato.

Il femminismo dell'eguaglianza è lontano tanto dalla corrente del "femminismo delle differenze", che invece punta al riconoscimento della specificità della condizione femminile<sup>8</sup>, tanto dalla critica femminista radicale di Catharine MacKinnon o di Carole Pateman<sup>9</sup>. Per la giudice Ginsburg, insomma, il femminismo è una rivendicazione di eguaglianza non diversa, metodologicamente e sostanzialmente, da altre pretese di accesso al riconoscimento della piena appartenenza alla comunità politica<sup>10</sup>. Un esempio significativo è la pronuncia *Olmstead v. L.C.*<sup>11</sup>, nell'ambito della quale la giudice scrive l'opinione di maggioranza riconoscendo il diritto delle persone con una disabilità mentale di lasciare gli istituti di cura, ove le condizioni di salute complessive lo consentano, e di abitare la comunità politica onde ottenerne riconoscimento e integrazione. L'idea che la diversità arricchisca la convivenza sociale e contribuisca a una società più giusta unisce Justice Ginsburg al pensiero di Sandra O'Connor, la prima giudice donna del collegio, pure attenta al tema dell'eguaglianza. Questa vicinanza intellettuale è provata dal ragionamento articolato che porta Justice Ginsburg, in diverse occasioni, a difendere le *affirmative actions*, pur ammettendo apertamente che «they send both inspirign and disturbing signals»<sup>12</sup>, con toni non troppo diversi da quelli che Justice O'Connor avrebbe utilizzato. Così, per Ginsburg il femminismo non deve necessariamente tradursi in una critica distruttiva delle istituzioni e degli istituti giuridici, la rappresentanza, la famiglia e così via. Piuttosto, il femminismo deve porsi innanzitutto il problema di essere politico ossia di determinare conseguenze nell'elaborazione e nell'applicazione del diritto esistente nelle comunità politiche. E, infatti, in non poche occasioni Justice

<sup>8</sup> V. I.M Young, *Le politiche della differenza* (1990), Milano, 1996. Iris M. Young costruisce il rapporto concettuale tra uguaglianza e differenza attraverso l'evidenziazione delle differenze che devono giustificare trattamenti specialmente indirizzati all'emancipazione politica e culturale delle donne.

<sup>9</sup> V. C.A. MacKinnon, *Feminism, Marxism, Method and the State: An Agenda for Theory*, in *Signs*, 1982, Spring Issue, 515 ss. e C. Pateman, *The Sexual Contract*, Stanford, 1988. Entrambe le autrici tralasciano il tema dell'eguaglianza come problema centrale della condizione femminile e concentrano la propria critica sulla struttura sociale e istituzionale delle società contemporanee. Per MacKinnon, la sottomissione sessuale femminile si riflette nelle relazioni sociali e politiche; il femminismo deve dunque costruire strategie di uscita dall'egemonia maschile. Per Pateman, la subordinazione femminile risiede nell'incapacità, indotta dalle strutture sociali, di negoziare le condizioni di libertà in un mondo dominato dagli uomini.

<sup>10</sup> E infatti si interessa anche ai diritti dei nativi americani sui territori contigui alle riserve e originariamente di proprietà delle tribù: v. il caso *City of Sherrill v. Oneida Indian Nation of New York*, 544 U.S. 197 (2005), ove nega che la Oneida Indian Nation abbia conservato la sovranità sulla propria terra, trasferita allo Stato, ma si preoccupa di specificare che la tribù può riacquistare il proprio diritto all'immunità civile e fiscale ricorrendo all'istituto del *trust*.

<sup>11</sup> 527 U.S. 581 (1999).

<sup>12</sup> Ruth Bader Ginsburg, *The Value of Diversity*, 2009 Keynote Speech per l'apertura dell'anno accademico dell'Università Science Po, disponibile presso [www.sciencespo.fr/en/news/news/the-value-of-diversity-ruth8239bader-ginsburgs-2009-keynote-speech/5051](http://www.sciencespo.fr/en/news/news/the-value-of-diversity-ruth8239bader-ginsburgs-2009-keynote-speech/5051).

Ginsburg evidenzia la necessità di interpretare la legge in chiave di sradicamento delle costruzioni pregiudiziali che assegnano necessariamente un certo posto alle donne (e agli uomini, per conseguenza) in virtù della mera appartenenza di genere<sup>13</sup>. Non c'è traccia però, in lei, di un pensiero radicale di destrutturazione delle categorie del politico e del giuridico (come in MacKinnon e Pateman) motivata dalla convinzione dell'esistenza di strutture sociali consapevolmente oppressive nei confronti delle donne. Risuona, in questo approccio, il tema della moderazione, della prudenza del giudice, dell'equilibrio che deve caratterizzare la sua attività a tutela dei diritti di tutti.

L'immagine di una giudice *ultra liberal* è reale, ma caratterizza Ginsburg negli ultimi dieci anni di mandato, soprattutto a causa della progressiva polarizzazione delle opinioni del blocco conservatore che lei intuisce essere sempre più coeso, anche sul tema dei diritti<sup>14</sup>.

A proposito di diritti, *Justice* Ginsburg è interessata alla loro dimensione politica. Questo profilo deve essere sottolineato per non diluire le posizioni della giudice scomparsa in una delle forme in cui si presenta l'attivismo progressista. Che il suo pensiero sia progressista è chiaro dalla predilezione per una lettura in chiave partecipativa dell'eguaglianza. Quest'ultima non è mai fine a sé stessa, ma funzionale alla costruzione di un percorso di partecipazione alla (e integrazione nella) comunità politica, sul presupposto che siffatta partecipazione contribuisca all'arricchimento del patrimonio culturale, economico e spirituale della società. Non è un caso, dunque, che *Justice* Ginsburg abbia redatto molte *opinions* in tema di *racial gerrymandering*, un problema che affronta dalla prospettiva dell'eguaglianza del voto insistendo sull'incostituzionalità di qualunque provvedimento di distribuzione territoriale dei collegi che determini *de facto* una marginalizzazione delle minoranze, a prescindere dall'assenza di un intento patologicamente afflittivo nei loro confronti<sup>15</sup>. Ora, si tratta di un credo personale che esibisce però una certa consonanza con alcuni dei motivi di fondo del costituzionalismo americano. In particolare, l'idea della Costituzione come momento fondativo dell'unità del popolo è coerente con l'attribuzione al testo costituzionale di una pretesa di progressiva estensione della partecipazione politica nell'ottica della creazione di una *politeia* sempre più inclusiva, sempre più democratica. Il politico è, pertanto, l'ambito entro il quale si deve costruire la coesione sociale, l'integrazione multi-etnica, la giustizia nel concreto perché, del resto, il politico è il terreno della Costituzione o, per meglio dire, ove il testo costituzionale è stato forgiato. Nella giudice Ginsburg risuonano, infatti, spesso i

---

<sup>13</sup> V. *Sessions v. Morales Santana*, 137 S. Ct. 1678 (2017). Il percorso argomentativo della giudice riproduce alcuni dei *topoi* del pensiero *liberal*: l'esistenza di una certa narrativa di genere sottesa a talune disposizioni legislative risalenti nel tempo, la necessità che l'interprete sia consapevole dei mutamenti sociali e capace di discernere il clima storico-culturale all'interno del quale sono state redatte talune leggi per eventualmente dischiudere ricostruzioni lontane dal testo, ma aderenti alla trama dei principi costituzionali e allo sviluppo del *case law*.

<sup>14</sup> Sul punto sia consentito rinviare a G. Romeo, *La giurisprudenza della Corte Suprema degli Stati Uniti nei terms 2011/2012 e 2012/2013*, in *Giurisprudenza costituzionale*, n. 5, 2013, 4225.

<sup>15</sup> V. per esempio *Evenwel et al. v. Abbott, Governor of Texas et al.*, 136 S.Ct. 6 (2015) e la *dissenting opinion* nel caso *Shelby County v. Holder*, 570 U.S. 529 (2013).

padri fondatori Hamilton e Madison e cioè la consapevolezza che la conflittualità può (e deve) essere domata dal confronto e dalla moderazione che la Costituzione (soprav)vive per rappresentare. In una delle sue ultime interviste, *Justice* Ginsburg si è detta originalista “come lo siamo tutti”<sup>16</sup> nel senso del rispetto dello spirito della Costituzione per come si è sviluppata nella storia americana e, dunque, per dirla nei termini di Giovanni Bognetti<sup>17</sup>, della Costituzione democratica, più che di quella liberale.

Graziella Romeo  
Dip.to di Studi giuridici  
Università comm.le L. Bocconi  
graziella.romeo@unibocconi.it

---

<sup>16</sup> J. Toobin, *Heavyweight*, cit.

<sup>17</sup> G. Bognetti, *Lo spirito del costituzionalismo americano. Vol. II La costituzione democratica*, Torino, 1997.